

CIRCOLARE DI STUDIO

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZEBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

31/2020

Parma, 04 aprile 2020

OGGETTO: Credito di imposta per botteghe e negozi – chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

L’art. 65 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (botteghe e negozi)¹.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 8/2020 del 03 aprile 2020², è intervenuta per chiarire alcuni dubbi interpretativi.

Credito d’imposta per tipologie di immobili rientranti in categorie diverse da C/1

L’Agenzia, attenendosi strettamente al dato letterale della norma, ha chiarito che l’agevolazione è riservata esclusivamente ai conduttori titolari di reddito d’impresa, che detengono in forza di un contratto di locazione, immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Di conseguenza restano esclusi dal credito d’imposta i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8.

¹ Per maggiori dettagli sul credito d’imposta si rimanda alla circolare di Studio n. 25 del 24 marzo 2020

² Risposte 3.1 e 3.2

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZEBINI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Spettanza del credito d'imposta in caso di mancato pagamento del canone

Come anticipato, l'art. 65 del DL "Cura Italia" ha previsto testualmente che il credito d'imposta è riconosciuto "nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020".

L'Agenzia in questo caso ha superato il dato letterale della norma specificando che, nonostante quest'ultima faccia riferimento in modo generico al 60% dell'ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto, sicché in coerenza con tale finalità il credito maturerà solo ed esclusivamente a seguito dell'avvenuto pagamento del canone medesimo.

In altre parole, risulta preclusa la possibilità di usufruire della presente agevolazione nel caso in cui il canone di marzo, seppur dovuto, non sia stato pagato.

La circolare tuttavia non analizza il caso di un eventuale pagamento dilazionato del canone di marzo concesso dalla proprietà.

In tale fattispecie si può ritenere che il credito d'imposta "si liberi" e diventi di fatto utilizzabile contestualmente e proporzionalmente al pagamento di ogni singola rata.

Nel caso in cui risultino tuttora non pagati i canoni relativi a più mensilità si suggerisce di imputare il pagamento effettuato al canone del mese di marzo precisando nella causale che: "il presente versamento viene effettuato con riserva di ripetizione a causa dell'emergenza sanitaria".

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Federico Bottrighi